

**PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 0046**

di iniziativa dei Consiglieri  
Frosio, Galli, Demartini, Ruffinelli, Cecchetti, Arosio, Gallina,  
Rizzi M., Ligasacchi, Moretti, Belotti, Boni, Saffioti, Quadrini

—————  
**“Istituzione di una casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme”**  
—————

PRESENTATO IL 22/07/2008

ASSEGNATO IN DATA    25/07/2008  
ALLA COMMISSIONE    REFERENTE        VII

---

---

## RELAZIONE

In quasi tutti i Paesi Europei esiste una regolamentazione precisa in tema di case da gioco, purtroppo, l'Italia è ancora, ad oggi, sprovvista di una normativa generale salvo un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: San Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint-Vincent.

La causa di questo vuoto legislativo è data dalla presenza di articoli del codice penale che sanciscono il divieto di praticare “*giuochi d'azzardo*”, divieti che nascevano da remore morali e sociali che considerano il gioco d'azzardo un disvalore sociale e morale.

Invero, è paradossale il comportamento dello Stato che da oltre dieci anni ha considerevolmente aumentato la distribuzione e la pubblicizzazione di giochi e lotterie (totocalcio, lotto, superenalotto, gratta e vinci, scommesse, ecc...) quasi garantendo o paventando il c.d. guadagno facile con ingenti entrate per il bilancio statale. Alcuni di questi giochi legalizzati, per le loro modalità e per il rischio in essi contenuto, si accostano fino a confondersi sempre più al gioco d'azzardo. Oltre a ciò, i cittadini italiani ricorrono a sale da gioco presenti negli Stati vicini quali Francia, Montecarlo, Croazia, Slovenia, Svizzera, Germania, Tirolo, con conseguente notevole movimento di capitali potenziando località turistiche straniere.

Il sistema turistico italiano non è secondo a nessuno ma, nonostante abbia immense potenzialità, è in crisi; infatti, il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale: mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei e non solo.

La Lombardia sta vivendo un periodo di forte recesso economico dato dalla crisi delle attività produttive che ha ricadute devastanti in termini occupazionali. In particolare la Valle Brembana di recente ha visto l'acuirsi di questo fenomeno negativo la cui risposta potrebbe essere proprio quella del potenziamento turistico che genera occupazione ed indotto per le numerose attività artigianali ed industriali presenti nella zona.

A tal proposito si inserisce la presente Proposta di Legge al Parlamento che individua in San Pellegrino una zona con un'importanza strategica fondamentale, essendo una Città turistico-termale in puro e perfetto stile liberty, fulcro e cuore della Valle Brembana. Occorre, altresì, sapere che il Comune di San Pellegrino Terme per dieci anni ha avuto il suo casinò (dal 1907 al 1917) che ha permesso uno sviluppo socio-economico non indifferente.

Attualmente la Valle Brembana necessita fortemente di un rilancio turistico, di recente è oggetto di progetti ed investimenti che per essere completi richiedono anche strutture recettive quali quella di una casa da gioco.

In questo P.L.P. di notevole importanza è l'articolo 5 che ripartisce una percentuale dei proventi di gestione a favore della Regione Lombardia, della Comunità Montana Valle Brembana e del Comune di San Pellegrino Terme, somme che sono finalizzate alla promozione turistica ed ai servizi sociali del Territorio.

Regione Lombardia ricopre un ruolo fondamentale avendo compito di autorizzare e regolamentare la casa da gioco che si intende istituire.

La presente proposta di legge è composta da sei articoli.

---

---

### **Art. 1.**

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del Codice Penale, è data facoltà alla Regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme, in Provincia di Bergamo.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, previa deliberazione del Consiglio Comunale di San Pellegrino Terme.

### **Art. 2.**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Lombardia approva con proprio Atto Regolamentare le norme per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, in ogni caso vietato ai minori di diciotto anni ed ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della Regione;

b) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

c) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

d) le specifiche, necessarie cautele ed i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità e la durata della concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali ed economiche che il concessionario e il personale addetto devono garantire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 4, comma 1 ed i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di inosservanza delle condizioni previste nella concessione stessa, senza onere alcuno per la Pubblica Amministrazione.

f) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

### **Art. 3.**

1. Il soggetto gestore provvede a tutte le spese e agli oneri relativi alla gestione della casa da gioco; osserva gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; provvede altresì alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e del personale addetto.

2. Il soggetto gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.

3. Il soggetto gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I soggetti preposti ai controlli di cui al periodo precedente non possono in alcun caso interferire con le scelte operative di natura strettamente tecnica effettuate dal soggetto gestore, rispetto alle quali essi si limitano a riferire ai propri superiori.

---

---

#### **Art. 4.**

1. I proventi della gestione della casa da gioco, costituiti dalle differenze attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori, sono ripartiti come segue:
  - a) il 40 per cento al soggetto gestore;
  - b) il 10 per cento alla Regione Lombardia;
  - c) il 10 per cento alla Provincia di Bergamo;
  - d) il 20 per cento alla Comunità Montana Valle Brembana;
  - e) il 20 per cento al Comune di San Pellegrino Terme.
2. La Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, la Comunità Montana Valle Brembana ed il Comune di San Pellegrino Terme destinano interamente i proventi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* alla promozione turistica ed ai servizi sociali a favore della popolazione residente nel territorio della Comunità Montana Valle Brembana.

#### **Art. 5.**

1. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.
2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **Art. 6.**

1. Il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio delle case da gioco.
  2. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
-